

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4705 del 25/11/2016
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico COMUNE: Borgo Tossignano (BO) CORSO D'ACQUA: fiume Santerno TITOLARE: S.I.A.T. srl CODICE PRATICA N. BO07A0197/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4853 del 25/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico

COMUNE: Borgo Tossignano (BO)

CORSO D'ACQUA: fiume Santerno

TITOLARE: S.I.A.T. srl

CODICE PRATICA N. BO07A0197/15RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- la DGR 1793/2008;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche, ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PG/2015/568819 del 07/08/2015 (pratica n. BO07A0197/15RN01) presentata dalla ditta S.I.A.T. srl, P.I. e CF 02665641201 con sede legale a Imola in via Cipolla n.48, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesto il

rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Santerno, in comune di Borgo Tossignano (BO), loc. Rineggio, ad uso **idroelettrico**, con una portata massima di 7.000 l/s, media di esercizio di 2.600 l/s, per produrre con un salto di 5 m una potenza nominale di 127,45 Kw, rilasciata con determinazione n. 15372 del 30/11/2012;

Richiamata la determinazione n. 15372 del 30/11/2012 con cui è stata rilasciata alla Ditta S.I.A.T. srl, P.I. e CF 02665641201, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Santerno, in comune di Borgo Tossignano, loc. Rineggio, ad uso **idroelettrico** con scadenza il 31/12/2015 (pratica B007A0197/12VR01);

Dato atto che per l'occupazione di aree demaniali con le opere afferenti all'impianto idroelettrico, è stata rilasciata dal Servizio Tecnico Bacino Reno alla ditta S.I.A.T. Srl la concessione con det. n.238 del 26/01/2009 avente scadenza il 31/12/2021 (pratica B008T0139);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello idroelettrico ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. e) della L.R. n.3/1999;
- il prelievo avviene nel corpo idrico fluviale "062200000000 4 ER Santerno", con stato ecologico "sufficiente", in condizioni di stress idrico assente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- il deflusso minimo vitale (DMV) di 600 l/s, già stabilito nella concessione di derivazione det. n.15372 del 30/11/2012, è considerato congruo rispetto ai valori di riferimento contenuti nella DGR 2067/2015, tenuto conto che la derivazione sottende il solo tratto artificiale costituito dalla briglia posta in loc. Rineggio;
- oltre al DMV, la derivazione dovrà rispettare anche i precedenti diritti di derivazione ad uso potabile, assentiti ad ATO 5 con det. n.16280/2007, il cui prelievo con portata di 90 l/s avviene in sponda destra presso la briglia di Molino di Campola e, in caso di emergenza, nei pressi della briglia di Rineggio (pratica B095A0002);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione pari ad € 87,00=;

- dei canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2013 al 2016, per un importo complessivo pari ad € 7.118,09=;

Ritenuto che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 17/11/2008 per l'importo di € 1.623,79= ed integrato in data 19/10/2012 per un importo di € 74,16=, possa essere ricompreso nel presente procedimento e che necessiti di adeguamento, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del RR 41/01, per un importo di € 99,16=;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alls Ditta S.I.A.T. srl, P.I. e C.F. 02665641201 nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il **rinnovo** della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Santerno, in comune di Borgo Tossignano (BO), loc. Rineggio, mediante opera di presa fissa in destra idraulica a monte di una briglia, sui terreni identificati catastalmente al foglio 4, fronte map. 843, per uso **idroelettrico**, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con **portata massima di 7.000 l/s, portata media di 2.600 l/s**, per produrre con un **salto di 5,0 m** una **Potenza nominale di 127,45 Kw**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la **scadenza** della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013, **al 31/12/2035**, con decorrenza dal 01/01/2016. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **confermare** le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, contenute nel **Disciplinare** allegato alla determina n.15372 del 30/11/2012;

3) di **integrare l'Articolo 3** "Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione" del disciplinare citato al punto precedente, come segue:

Il Concessionario dovrà installare uno strumento di monitoraggio che consenta la registrazione delle portate derivate e la verifica del rispetto del DMV, dei diritti pregressi e dei quantitativi di risorsa assentiti. I dati mensili relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi, al termine di ogni anno solare, all'Autorità di Bacino del Reno e all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna.

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato in ottemperanza del disposto di cui all'art.12 bis del TU n.1775/1933, ovvero la derivazione concessa non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato;

5) di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il richiedente ha versato l'importo relativo alle **spese di istruttoria** stabilito in **€ 87,00=**;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 15372/2012, il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni pregressi;

7) di fissare, sulla base della normativa vigente, il **canone per l'anno 2016 in € 1.797,05=**, già versato dal concessionario in data 18/01/2016;

8) di stabilire che i canoni annuali per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art.154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., in **€ 1.797,05=**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, **ha necessitato di adeguamento** dell'importo originariamente versato di € 1.697,89=, in ragione degli aggiornamenti del canone, **per un importo aggiuntivo di € 99,16=**, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto;

11) di dare atto che l'imposta di registro è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

12) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

13) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.